



COMUNE DI CASTIGLIONE TINELLA
Provincia di Cuneo

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

N. 7 del 24/03/2011

Oggetto:

ASSEGNAZIONE DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEL CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVIZI RIFIUTI (CO.A.B.SE.R.) ALLA SOCIETA' TRATTAMENTO RIFIUTI S.R.L. (S.T.R.) AI COMUNI CONSORZIATI. ACCETTAZIONE QUOTE.

L'anno **duemilaundici** addi **ventiquattro** del mese di **marzo** alle ore **diciannove** e minuti **zero** nella sala delle adunanze consiliari, previa osservanza delle formalità prescritte dalla vigente legge, vengono oggi convocati i componenti di questo **Consiglio Comunale**, in seduta **PUBBLICA ordinaria** di **PRIMA CONVOCAZIONE**.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Carica	Presente
1. PENNA Bruno	SINDACO	Sì
2. ARIONE Luca	CONSIGLIERE	Sì
3. COTTO Giuseppe	VICE SINDACO	Sì
4. ARIONE Bruno	CONSIGLIERE	Sì
5. CONTINO Emanuele	CONSIGLIERE	Sì
6. SOAVE Franco	CONSIGLIERE	Sì
7. CANAVERO Armando	CONSIGLIERE	Sì
8. MARCHISIO Pier Giorgio	CONSIGLIERE	No
9. MORANDO Paolo	CONSIGLIERE	Sì
10. ARIONE Roberto	CONSIGLIERE	Sì
11. FERRERO Giovanni	CONSIGLIERE	Sì
12. FERRO Roberto	CONSIGLIERE	Sì
13. ARIONE Roberto	CONSIGLIERE	Sì
	Totale Presenti:	12
	Totale Assenti:	1

Assiste alla seduta il Segretario Comunale **Dott. Massimo NARDI** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor **Bruno PENNA** nella sua qualità di **SINDACO** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Il Sindaco riferisce:

Il Consorzio Albese Braidese Servizi Rifiuti – CO.A.B.SE.R. è stato costituito nelle forme attuali in ossequio alle prescrizioni della L.R. n.24/2002, con atto n. 14 in data 18.11.2003 dell'Assemblea consortile ed il suo funzionamento, oltre che dallo Statuto, adeguato con il citato atto, è regolato dalla convenzione, sempre approvata con la deliberazione suindicata.

L'art. 3, commi 2 e 3, dello Statuto prevede che "il Consorzio nell'esercizio delle proprie funzioni di governo assicura obbligatoriamente l'organizzazione della realizzazione e gestione delle strutture di servizio della raccolta differenziata dei rifiuti urbani, l'organizzazione dei conferimenti separati, dei servizi di raccolta differenziata, di spazzamento stradale e di raccolta indifferenziata dei rifiuti, del conferimento agli impianti tecnologici ed alle discariche, nonché la rimozione dei rifiuti di cui all'articolo 14 D.L. 5 febbraio 1997, n. 22, e all'art. 8 L.R. Piemonte 24 ottobre 2002, n. 24; effettua inoltre la scelta dei soggetti gestori, ove non assegni tale compito a società di capitali in mano pubblica avente le caratteristiche definite dalla disciplina vigente, nonché esercita i poteri di vigilanza, adottando le conseguenti deliberazioni ed esercita, in nome e per conto degli enti consorziati, i poteri e le facoltà del proprietario sulle strutture fisse al servizio della raccolta dei rifiuti urbani, funzionali all'esercizio dei servizi pubblici di competenza di bacino".

Il Consorzio è socio unico della Società S.T.R. S.r.l. (Società Trattamento Rifiuti), costituita ai sensi dell'art. 113, comma 13, del D.Lgs. n. 267/2000, con atto in data 27.05.2004, rogito 97431 notaio Stefano Corino, cui è stata attribuita la titolarità della proprietà degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti, nonché la gestione degli stessi ed ogni altra attività attinente e connessa. Trattasi di società a capitale interamente pubblico e incedibile. La costituzione della stessa e lo statuto sono stati approvati con delibera dell'Assemblea consortile n. 13 del 18.11.2003.

I commi 186 e 186 bis dell'art. 2 della Legge 23.12.2009, n. 191 e s.m.i. dispongono la soppressione dei Consorzi di funzioni tra enti locali e delle Autorità d'ambito territoriali di cui agli art. 148 e 201 del D.Lgs. 03.04.2006, n. 152, demandando alle leggi regionali l'attribuzione delle loro funzioni nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui all'art. 118 della Costituzione.

L'indicata soppressione ha ora effetto dal 1° aprile 2011, ai sensi dell'art. 1, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 2011, n.10.

La Giunta Regionale del Piemonte in data 01.03.2011 ha approvato il disegno di legge, "Disposizioni in materia di servizio integrato e di gestione integrata dei rifiuti", secondo cui i Consorzi di bacino di cui alla L.R. 24.10.2002, n. 24 cessano dalle funzioni ad essi attribuite e sono posti in liquidazione a far data dal 01.04.2011.

La soppressione del nostro Consorzio di Bacino non può pregiudicare la scelta dei Comuni - oggi riuniti in Consorzio - di detenere, direttamente o indirettamente, le partecipazioni al capitale della società pubblica titolare della proprietà e gestore degli impianti rifiuti, che è stata costituita da questo Consorzio per conto dei Comuni consorziati.

In particolare, i Comuni consorziati hanno interesse a preservare la proprietà delle partecipazioni al soggetto gestore, quantomeno in qualità di rappresentanti delle comunità dei residenti nei territori d'erogazione del servizio pubblico.

La cessazione del Consorzio e la sua liquidazione dovrebbero avere come effetto naturale l'attribuzione ai Comuni consorziati delle partecipazioni al capitale di S.T.R. S.r.l., conformemente al principio di diritto positivo che attribuisce in via normale ai Comuni la proprietà degli impianti e delle altre dotazioni strumentali all'erogazione del pubblico servizio (art. 113, co. 2°, D.Lgs. n. 267/2000 cit.).

Appare, tuttavia, opportuno anticipare l'indicato effetto naturale con un atto di retrocessione ai Comuni delle partecipazioni alla società proprietaria al fine precipuo di salvaguardare la consistenza patrimoniale dei Comuni a prescindere dagli assetti gestionali o di regolazione del servizio pubblico.

Peraltro la norma (art. 113, co. 13°, D.Lgs. 267/2000, cit.) consente la costituzione della società proprietaria sia nella forma di una partecipazione diretta dei Comuni, sia in forma associata.

Per quanto sopra, il divieto di cessione delle partecipazioni della società proprietaria previsto dell'art. 113, co. 13°, D.Lgs. n. 267/2000 cit. non può essere inteso con riferimento al passaggio di quote tra Consorzio e Comuni consorziati o viceversa, ma si afferma per qualsiasi atto di alienazione delle partecipazioni verso terzi.

La retrocessione ai Comuni consorziati delle partecipazioni al capitale di S.T.R. S.r.l. deve avvenire sotto forma di assegnazione in natura, che è operazione fiscalmente irrilevante.

Peraltro l'assegnazione in natura delle partecipazioni di S.T.R. S.r.l. è conforme all'art. 14, co. 32°, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122, e s.m.i., che pone limiti alla partecipazione in società da parte dei Comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti, eccettuando le società con partecipazione «proporzionale al numero degli abitanti» costituite da più Comuni «la cui popolazione complessiva superi i 30.000 abitanti»;


A riguardo, l'Assemblea del CO.A.B.SE.R. con deliberazione n. 2 in data 25.02.2011, preso atto delle anzidette novità normative ed alla luce delle stesse considerazioni che precedono, ha disposto:

- di procedere all'assegnazione delle quote di partecipazione del CO.A.B.SE.R. al capitale sociale dell'S.T.R. ai Comuni facenti parte del Consorzio;
- di incaricare gli uffici del Consorzio di predisporre il piano di assegnazione delle quote di cui sopra sulla base del numero degli abitanti residenti in ciascun Comune alla data del 31.12.2010;
- di trasmettere l'anzidetto piano ai Comuni costituenti il Consorzio, unitamente ad una comune proposta di deliberazione, da adottarsi da parte del rispettivo Consiglio comunale, entro il 20.03.2011.

Gli uffici consortili hanno quindi predisposto l'anzidetto piano di riparto da cui risulta che a questo Comune verrebbe restituita una quota della proprietà della indicata partecipazione, sottoforma di assegnazione in natura, ritenuta fiscalmente irrilevante, del valore di Euro 34.245,00.

In relazione a quanto precede,

IL CONSIGLIO COMUNALE



UDITA la relazione del Sindaco e convenendo con le argomentazioni addotte in ordine al provvedimento proposto;

VISTO il piano di riparto delle quote di partecipazione del Consorzio Albese Braidese Servizi Rifiuti – CO.A.B.SE.R. al capitale sociale della S.T.R. S.r.l. (Società Trattamento Rifiuti);

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art.42, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., competente a deliberare in argomento è il Consiglio comunale;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.;

RICHIAMATO il D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.;

CON votazione favorevole unanime resa nei modi e nei termini di legge

DELIBERA

La premessa narrativa costituisce parte integrante del presente atto.

DI ACCETTARE, senza riserva alcuna, la restituzione a favore di questo Comune delle quote di proprietà della partecipazione del Consorzio Albese Braidese Servizi Rifiuti - CO.A.B.SE.R. al capitale sociale della S.T.R. S.r.l. (Società Trattamento Rifiuti), sotto forma di assegnazione in natura del valore di Euro 34.245,00 (trentaquattromiladuecentoquarantacinque).

DI DARE ATTO che l'assegnazione di tale quota è da ritenersi fiscalmente irrilevante e senza oneri per il Comune.

DI AUTORIZZARE il Sindaco a sottoscrivere gli atti conseguenti e necessari al perfezionamento dell'acquisizione delle quote anzidette.

Successivamente con separata unanime votazione espressa ai sensi di legge la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, D. Lgs. n.267/2000 e s.m.i.



COMUNE DI CASTIGLIONE TINELLA

C. A. P. 12053

PROVINCIA DI CUNEO

Tel. e Fax 0141.85.51.02

Art.49, D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i. "Pareri dei Responsabili dei servizi"

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente ad oggetto: *"Assegnazione delle quote di partecipazione del Consorzio Albese Braidese Servizi Rifiuti (CO.A.B.SE.R.) alla Società Trattamento Rifiuti S.r.l. (S.T.R.) ai Comuni consorziati. Accettazione quote"*.

Castiglione Tinella, 16 MAR. 2011

Il Responsabile dell'Area amministrativa
Dott. Massimo Nardi



Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to: Bruno PENNA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott. Massimo NARDI

=====

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
(Art.124, comma 1, D.Lgs. 18/08/2000, n.267)

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi decorrenti dal 29 MAR. 2011.

Castiglione Tinella, 28 MAR. 2011

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott. Massimo NARDI

=====

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(Art.134, comma 3, D.Lgs. 18/08/2000, n.267)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____.

Castiglione Tinella, _____.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott. Massimo NARDI

=====

Copia conforme all'originale, composta di n. 3 fogli, in carta libera, per uso amministrativo.

Castiglione Tinella, li 28 MAR. 2011

IL FUNZIONARIO (incaricato)
dott.ssa Antonella Siciliano
Antonella Siciliano
